

MARSH

UNPISI – Tecnici della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro



Polizze professionali e personali



Simone Polloni

Firenze, 15 febbraio 2011

Leadership, Knowledge, Solutions...Worldwide.

Le fonti della responsabilità amministrativa del tecnico della prevenzione dipendente pubblico



La Costituzione Italiana, il Testo Unico del Pubblico
Impiego e i contratti collettivi di lavoro

Le fonti normative della responsabilità amministrativa e contabile

ART. 28 COSTITUZIONE ITALIANA

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.

D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3

▪ ART. 22 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

“L’Impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23, è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato”.

“L’Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19.”



Le fonti normative della responsabilità amministrativa e contabile

▪ ART. 23 – DANNO INGIUSTO

“È danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”.

“La responsabilità personale dell’impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se detta violazione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’impiegato sia obbligato per legge o per regolamento”.

▪ ART. 19 – GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

“L’impiegato è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti”.

“La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso”.



Le fonti normative della responsabilità amministrativa e contabile

▪ ART. 20 – OBBLIGO DI DENUNCIA

“Il Direttore Generale e il Capo del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti”.

“Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell’omissione”.

ART. 1 L. 20/94 (mod. dall’art. 3 L. 639/96)

“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”



Le fonti normative della responsabilità amministrativa e contabile

- **CCNL COMPARTO SANITA' – ART. 25**

Le Aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.



Cos'è la colpa grave ?

- Corte dei Conti, sez. II, 20 marzo 2007, n. 65

“... presenza di comportamenti omissivi solo se connotati dalla consapevolezza, equiparabile alla colpevole ignoranza, della necessità di agire....”
- Corte dei Conti, sez. I, 27 gennaio 2006, n. 26

“....colpa grave non secondo un'astratta nozione, ma valutando il fattuale e concreto atteggiarsi dell'organizzazione amministrativa in cui opera l'agente...”
- Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, 2 febbraio 2004, n. 64

“....la distinzione tra colpa lieve e colpa grave risulta dal confronto tra il comportamento in concreto con quello che sarebbe stato necessario...”
- Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, 2 novembre 2003, n. 585

“....un comportamento del tutto anomalo ed inadeguato, con evidente violazione dei comuni, elementari ed irrinunciabili canoni di corretta amministrazione e di sana gestione...”



La legge Finanziaria 2008 e le conseguenze assicurative



L'art. 3 comma 59, le relative interpretazioni della Corte dei Conti e la soluzione assicurativa individuata da Marsh

La legge Finanziaria 2008

La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all'art. 3 comma 59 recita:

“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”



Interpretazioni

La norma è stata oggetto di diversi pareri e circolari interpretative da parte degli organismi dello Stato ed ancora al 30/06/08 il quadro interpretativo non era chiarito.

Successivamente sono intervenute la Deliberazione n° 57 del 22 luglio 2008 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia e la Deliberazione n. 3 del 27 gennaio 2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Emilia-Romagna,

nonché la Sentenza Corte dei Conti Sezione I Centrale n° 394/2008/A che hanno fornito autorevoli chiarimenti in ordine all'interpretazione della norma ed indicazioni sull'impostazione delle coperture assicurative, secondo il seguente schema:

- La norma si applica limitatamente alla Responsabilità Amministrativa (Resta fermo invece che la Responsabilità Civile dell'Azienda è assicurabile alle stesse previgenti condizioni)
- La norma non stabilisce l'inassicurabilità assoluta della Responsabilità Amministrativa che è invece assicurabile, purchè con oneri a carico degli assicurati stessi attraverso un contratto separato di cui l'Azienda di appartenenza non sia neppure Contraente
- L'Amministrazione può esclusivamente stipulare una polizza di cui sia Contraente e Beneficiaria

La stipulazione o il rinnovo, successivi al 30/06/08, delle polizze da parte degli Amministratori, in violazione della norma, comporterà l'applicazione delle Sanzioni Pecuniarie e la nullità assoluta del contratto.

Per tale ragione la Compagnia potrebbe eccepire la nullità del contratto in caso di sinistro, restituendo il premio, ma rifiutando di assumere la gestione della vertenza di danno.



La soluzione Assicurativa individuata da UNPISI

Stante la situazione venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 e soprattutto alla luce delle diverse interpretazioni provenienti dal mondo della dottrina e della pubblica amministrazione, UNPISI in collaborazione con Marsh, ha attivato una convenzione che risponde alle aspettative anche delle interpretazioni più restrittive della norma, avendo le seguenti caratteristiche:

- Possibilità di adesione da parte di tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, dipendenti e non.
- Contraenza diretta da parte del singolo Assicurato.
- Pagamento del premio direttamente al Broker senza alcuna attività di collettore da parte dell'Ente di appartenenza.
- Gestione completamente informatizzata del processo di adesione e di recesso.
- Presenza di un massimale adeguato.
- Copertura ritagliata sul singolo, che dunque si vede garantito anche in caso di passaggio da un Ente all'altro.



La polizza “colpa grave” dei Lloyd’s



Garanzie, massimali, pregressa, postuma, costi

Caratteristiche del contratto

La Convenzione, stipulata con il sindacato dei Lloyd's Markel 3000 e intermediata da Marsh in qualità di Broker, è appoggiata presso il corrispondente dei Lloyd's Italian Underwriting S.r.l. e presenta le seguenti caratteristiche tecnico/assicurative:

CONTRAENZA / ATTIVITA' ASSICURATA:

- Contraenza in capo allo stesso assicurato
- Copertura anche delle attività svolte presso precedenti Enti all'interno della pregressa contrattuale
- Attraverso il pagamento di un premio pari al 75% della somma dei premi previsti per ciascuna mansione, è possibile coprire anche le ulteriori mansioni svolte presso Enti diversi rispetto al principale Ente di appartenenza
- Copertura automatica dei nuovi incarichi assunti in corso d'anno senza aggravio di premio e dei cambi di categoria.

OGGETTO DELLA COPERTURA:

- Coperta la Responsabilità Civile Patrimoniale residuale (azione diretta del danneggiato)
- Coperta la Responsabilità Amministrativo Contabile



Caratteristiche del contratto

MASSIMALI:

- Scelta tra tre massimali per sinistro/anno/assicurato: € 1.000.000 (primo rischio), oppure € 2.500.000 (€ 1.500.000 in aggiunta al primo) oppure € 5.000.000 (€ 2.500.000 in aggiunta al secondo)
- Massimale per corresponsabilità di più assicurati in un unico sinistro pari a € 10.000.000
- Nessun massimale aggregato per convenzione

PREGESSA:

- Pregressa in data fissa al 30/06/03
- Possibilità di acquistare la pregressa illimitata, pagando un premio in aumento pari al 25%

POSTUMA:

- Postuma di 5 anni in caso di cessazione dell'attività (per fatti commessi durante il periodo contrattuale della polizza sottoscritta)
- Attraverso il pagamento di un premio pari al 75% del premio previsto per la categoria di appartenenza corrispondente all'ultima mansione svolta, è possibile mantenere in essere la propria copertura, beneficiando della pregressa in data fissa al 30 giugno 2003 (quindi copertura dei fatti commessi dal 30/06/03)



Caratteristiche del contratto

DANNO MATERIALE:

- Sono coperti i danni materiali a cose e/o persone (per attività sanitarie sono danni a cose). La pregressa per tale estensione è ridotta al 30/06/06.

SPESE LEGALI:

- Costi e spese legali in aggiunta al Massimale di polizza nella misura del 25%

FRANCHIGIA:

- Nessuna franchigia

DURATA DEL CONTRATTO:

- Durata annuale senza tacito rinnovo



Principali estensioni di garanzia

- Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del Personale
- Attività di rappresentanza
- Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008
- Copertura personale distaccato
- Acquisizione in economia
- Copertura dei danni d'immagine all'Ente
- Copertura dei danni da derivati con sottolimite a Eur. 50.000,00



Categorie Assicurative e Premi

(ai quali vanno aggiunti Euro10 quali costi di gestione della procedura on-line)

CATEGORIE ASSICURATE E PREMI				
	<u>Quadro generale</u>	<u>Premio per massimale</u> <u>Eur. 1.000.000</u>	<u>Premio per massimale</u> <u>Eur. 2.500.000</u>	<u>Premio per massimale Eur.</u> <u>5.000.000</u>
A	Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dipendente e/o collaboratore della Pubblica Amministrazione avente ruolo dirigenziale o equiparabile	€ 138,57	€ 197,95	€ 277,13
B	Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dipendente e/o collaboratore della Pubblica Amministrazione non avente ruolo dirigenziale o equiparabile	€ 121,24	€ 173,20	€ 242,48
Legenda				
N.A. = Non assicurabile				
P.O. = Posizione Organizzativa				



La polizza accessoria di spese legali di UCA Assicurazioni



Garanzie, massimali, pregressa, postuma, costi

POLIZZA ACCESSORIA DI SPESE LEGALI

- **Compagnia UCA Assicurazioni**
- **Oggetto della copertura**

La Società, sino alla concorrenza del massimale, assicura il rischio delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la tutela dei diritti delle persone fisiche assicurate, in conseguenza di fatti o atti direttamente commessi o attribuiti nell'espletamento del servizio o dei compiti d'ufficio per colpa grave.
- **Spese garantite**
 - SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti: un LEGALE, un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.), un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno
 - SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE



Caratteristiche

- **Ambito di operatività della copertura**

L'Assicurazione vale per le vertenze oggetto della presente copertura insorte durante la vigenza del contratto, a condizione che le stesse siano afferenti ad atti o comportamenti commessi o ad eventi verificatisi non antecedentemente al 30 giugno 2004. Per insorgenza del sinistro si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali.

- **Garanzia postuma**

L'Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuatori nei 2 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contratto indicata nel certificato.

Qualora l'Assicurato volesse continuare ad assicurare i comportamenti colposi posti in essere dal 30 giugno 2004 in avanti, dovrà mantenere in essere la propria copertura assicurativa, beneficiando di uno sconto pari al 25% del premio previsto per la categoria di appartenenza corrispondente all'ultima mansione svolta.

- **Massimali / premi**

Scelta tra due massimali (limite per vertenza senza limite annuo):

- Euro 20.000,00 per vertenza = Premio: Euro 50,00
- Euro 50.000,00 per vertenza = Premio: Euro 100,00

- **Franchigia: Nessuna**



La polizza “libero professionale” dei Lloyd’s



Garanzie, massimali, pregressa, postuma, costi

Caratteristiche del contratto

ATTIVITA' ASSICURATA:

- 1. Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994);
- 2. Attività di coordinamento, consulenza ed assistenza alle aziende in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; informazione, formazione, organizzazione di specifici corsi ed eventuale fornitura di materiale documentativo;
- 3. Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione ovvero coordinatore per l'esecuzione dei lavori, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996);
- 4. Consulente HACCP per l'autocontrollo igienico degli ambienti alimentari, come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 2007, abrogato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'unione europea del 29 aprile 2004;
- 5. Valutazione di conformità alle leggi applicabili nazionali, comunitarie ed extracomunitarie di macchine e/o impianti industriali e di attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;



Caratteristiche del contratto

- 6. Definizione e progettazione di misure di prevenzione e protezione volte all'eliminazione dei pericoli e dei rischi legati ad attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi
- 7 Organismi abilitati dal Ministero per le Attività produttive per le verifiche sugli impianti elettrici, sulla base del Decreto presidente della Repubblica N .462/2007;
- 8 Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile e di Merci pericolose come previsto dal D. L. n. 40/2000;
- 9 Tecnico competente in acustica ambientale, come previsto dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995;
- 10 Tecnico specialista in prevenzione incendi (S.P.L) abilitato al rilascio di certificazioni Inerenti la prevenzione incendi di cui alla Legge B 18d el 7 dicembre 19844 ;
- 11 Consulente ambientale;
- 12 Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è stata istituita con Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997, n° 58



Caratteristiche del contratto

MASSIMALI:

- Scelta tra tre massimali per sinistro/anno/assicurato: € 1.000.000 (primo rischio), oppure € 2.500.000 (€ 1.500.000 in aggiunta al primo)
- Massimale per corresponsabilità di più assicurati in un unico sinistro pari a Eur. 10.000.000
- Nessun massimale aggregato per convenzione

PREGRESSA:

- Nessuna

POSTUMA:

- Nessuna



Caratteristiche del contratto

DANNO MATERIALE:

- Coperto

SPESE LEGALI:

- Costi e spese legali in aggiunta al Massimale di polizza nella misura del 25%

FRANCHIGIA:

- Eur. 1.000,00

DURATA DEL CONTRATTO:

- Durata annuale senza tacito rinnovo



TABELLA PREMI

	<u>MASSIMALE 1.000.000</u>	<u>MASSIMALE 2.500.000</u>
TECNICO DELLA PREVENZIONE LIBERO – PROFESSIONISTA	Eur. 1.200,00	Eur. 2.350,00



Le modalità di adesione



Periodo di copertura, gestione on-line

Periodo di assicurazione

- La convenzione è stata attivata con effetto le ore 24 del 31/12/10 e scadenza annuale il 31/12 (prima annualità 31/12/10 – 31/12/11)
- Ferma la scadenza annuale del 31/12/10, le singole adesioni potranno avere quale effetto una data compresa entro i 60 giorni precedenti e i 30 successivi alla data di registrazione.
- I premi verranno calcolati pro rata per il numero di giorni su 365, **fermo il premio minimo pari ad un semestre di copertura**
- Le singole applicazioni hanno durata annuale senza tacito rinnovo Pertanto gli assicurati che intenderanno mantenere la copertura in essere anche per le annualità successive alla prima, dovranno registrare ogni anno la propria adesione entro 60 giorni dalla scadenza dell'annualità in corso (e quindi entro il 28 febbraio di ogni anno), fatta salva la possibilità di utilizzare il rinnovo automatico via mail, seguendo le istruzioni contenute nella proposta di rinnovo che sarà loro trasmessa prima della scadenza annua.



Modalità di adesione

La convenzione prevede l'adesione on-line tramite il sito internet
www.marshaffinity.it/conv

Collegandosi al sito internet sopra citato ed inserendo il codice convenzione **UNPISI, sarà possibile accedere all'area riservata alla convenzione e acquistare la copertura**

La modalità on-line consente di beneficiare dei seguenti vantaggi:

- Facilità di accesso
- Possibilità di scaricare il contratto
- Possibilità di scaricare la nota informativa
- Scelta della decorrenza dell'assicurazione e calcolo automatico del rateo di premio
- Compilazione automatica della scheda adesione
- Pagamento del premio tramite i diversi sistemi attivi



Invio modulistica

Una volta registrata la propria adesione on-line, l'Assicurato dovrà stampare la propria scheda adesione creata automaticamente dal sistema e inviarla via fax alla Compagnia, utilizzando le lettere accompagnatorie disponibili

Tale operazione si rende necessaria per poter effettuare la dichiarazione di assenza sinistri richiesta dalla Compagnia

La Compagnia provvederà a trasmettere all'Assicurato via mail la copia del proprio certificato di polizza in duplice copia.

L'assicurato, in qualità di contraente dovrà rendere il certificato in duplice copia, da lui sottoscritto.

Tale operazione è dovuta in quanto l'Assicurato è anche Contraente della propria polizza



Info e chiarimenti

Per qualsiasi chiarimento relativo alla convenzione o alle sue modalità di adesione Vi preghiamo di contattare:

Marsh S.p.A.

Tel. 0372.567033
(Ufficio di Cremona)

Tel. 02/48538.848
(Call Center Marsh)



MARSH



Leadership, Knowledge, Solutions...Worldwide.